

VERBALE DELLA PRIMA SEDUTA TENUTA DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER IL RECLUTAMENTO DI UN PROFESSORE DI SECONDA FASCIA MEDIANTE CHIAMATA DI CUI ALL'ART. 18 comma 1, legge 240/10 PER IL SETTORE CONCORSUALE 06-B1 - MEDICINA INTERNA SSD MED/09 - MEDICINA INTERNA INDETTA CON D.R. n. 267/2024 PROT. N. 0095470 del 27/03/2024. CODICE BANDO PICA: 2024_PAEST_001. (G.U. n. 31 DEL 16/04/2024)

**VERBALE N. 1
(Seduta Preliminare)**

Il giorno 1 luglio 2024, alle ore 13.30, in modalità telematica, si è riunita la Commissione giudicatrice della procedura di chiamata sopraindicata, nominata con D.R. n. 498/2024 PROT. N. 0134100 del 29/05/2024 nelle persone di:

- | | |
|----------------------------------|---|
| - Prof. Marco Bertolotti | Ordinario di Medicina Interna presso l'Università di Modena e Reggio Emilia; |
| - Prof. Giovambattista Desideri | Ordinario di Medicina Interna presso l'Università di Roma "La Sapienza" |
| - Prof.ssa Maria Lorenza Muiesan | Ordinario di Medicina Interna presso l'Università di Brescia |

In apertura di seduta i componenti della Commissione giudicatrice individuano il Presidente ed il Segretario della Commissione.

La Commissione individua Presidente e Segretario nelle sotto indicate persone e, tramite il componente designato, ne dà comunicazione a mezzo posta elettronica all'Ufficio per i provvedimenti di competenza:

- | | |
|----------------------------------|---|
| - Prof.ssa Maria Lorenza Muiesan | Ordinario di Medicina Interna presso l'Università di Brescia PRESIDENTE |
| - Prof. Marco Bertolotti | Ordinario di Medicina Interna presso l'Università di Modena e Reggio Emilia; SEGRETARIO |

La Commissione prende visione del **D.R. n. 267/2024 PROT. N. 0095470 del 27/03/2024 (bando)** "procedura selettiva per il reclutamento di posti di professori di prima/seconda fascia mediante chiamata di cui all'art. 18 comma 1, L. 240/10", del **D.R. Repertorio n. 1345/2022 Prot. n. 278520 del 14/11/2022** "Regolamento per il reclutamento dei professori di prima e seconda fascia mediante procedura di chiamata, di cui all'art. 18, all'art. 24 e all'art. 7 commi 5 bis, 5 ter e 5 quater della Legge n. 240 del 30 dicembre 2010" e fissa come termine della presente procedura di valutazione comparativa il giorno 30 settembre 2024 (entro quattro mesi dalla data di pubblicazione del decreto di nomina della Commissione, salvo proroga).

Ciascun commissario, verificato il rispetto delle norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi, dichiara l'inesistenza di situazioni di incompatibilità o cause di astensione ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c. in relazione agli altri componenti della Commissione (Allegato 1).

La valutazione è volta all'individuazione di una rosa composta da non più di tre idonei tra i candidati maggiormente qualificati e tiene conto delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell'attività didattica, pertanto la commissione stabilisce i criteri di cui all'**Allegato 2**.

La Commissione delibera a maggioranza dei componenti.

Successivamente alla pubblicazione dei criteri di valutazione dei candidati sul sito web di ateneo, l'ufficio competente darà accesso alla commissione all'elenco dei candidati e alle domande presentate dai candidati stessi sulla piattaforma telematica PICA, in modo da poter procedere all'esame dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche.

La Commissione decide di riunirsi il giorno 10/07/2024 alle ore 13.30 in modalità telematica, successivamente all'avvenuta pubblicazione da parte degli uffici competenti dei criteri di valutazione fissati dalla commissione, per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche presentate da ciascun candidato.

Il presente verbale viene redatto, letto e sottoscritto (con dichiarazione di formale sottoscrizione per via telematica) dalla Commissione e viene trasmesso al Responsabile del procedimento per gli adempimenti di competenza.

Li 1 luglio 2024

IL PRESIDENTE

Prof.ssa Maria Lorenza Muiesan
(firmato digitalmente)

I COMPONENTI

Prof. Giovambattista Desideri
(firmato digitalmente)

Prof. Marco Bertolotti (con funzioni anche di segretario verbalizzante)
(firmato digitalmente)

ALLEGATO 2 al VERBALE DELLA PRIMA SEDUTA TENUTA DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER IL RECLUTAMENTO DI UN PROFESSORE DI SECONDA FASCIA MEDIANTE CHIAMATA DI CUI ALL'ART. 18 comma 1, legge 240/10 PER IL SETTORE CONCORSUALE 06-B1 - MEDICINA INTERNA SSD MED/09 - MEDICINA INTERNA INDETTA CON D.R. n. 267/2024 PROT. N. 0095470 del 27/03/2024. CODICE BANDO PICA: 2024_PAEST_001. (G.U. n. 31 DEL 16/04/2024)

Criteri per la valutazione dei candidati, in analogia a quanto avviene per la valutazione dei candidati alle procedure di abilitazione nazionali:

Nella valutazione delle **pubblicazioni scientifiche**, la Commissione si attiene ai seguenti criteri:

- a) coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti;
- b) apporto individuale nei lavori in collaborazione;
- c) continuità e qualità della produzione scientifica, valutata all'interno del panorama internazionale della ricerca, sulla base dell'originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo, avvalendosi, quando disponibili, delle classificazioni di merito delle pubblicazioni;
- d) collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare, secondo il sistema di revisione tra pari.

A tal fine va tenuto conto dell'età accademica e, ove necessario, delle specifiche caratteristiche di una parte del settore o settore scientifico-disciplinare o un sottoinsieme di quest'ultimo.

Nella valutazione dei **titoli**, la Commissione si attiene ai seguenti parametri relativi al settore concorsuale:

- a) impatto della produzione scientifica complessiva: **nell'ambito dei settori scientifico-disciplinari in cui ne è riconosciuto l'uso a livello internazionale la Commissione nel valutare le pubblicazioni si avvale anche di** indicatori di prestigio e impatto;
- b) comprovata capacità di coordinare o dirigere un gruppo di ricerca e di attrarre finanziamenti competitivi;
- c) partecipazione scientifica a progetti di ricerca internazionali e nazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari;
- d) partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati;
- e) organizzazione o partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in Italia o all'estero;
- f) attribuzione di incarichi di insegnamento o ricerca presso atenei o istituti di ricerca, italiani o internazionali;
- g) partecipazione a enti o istituti di ricerca, esteri e internazionali, di alta qualificazione;
- h) conseguimento di premi e riconoscimenti per l'attività scientifica;
- i) nei settori concorsuali in cui è appropriato, risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico in termini di partecipazione alla creazione di nuove imprese (spin off), sviluppo, impiego e commercializzazione dei brevetti;

Criteri di valutazione - Prova didattica

Completezza della presentazione
Accuratezza della presentazione
Rispetto dei tempi assegnati

Allegato 1 al Verbale n. 1

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA

Procedura selettiva per la copertura di un posto di professore di seconda fascia presso l'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia

DIPARTIMENTO di Scienze Mediche e Chirurgiche, Materno-Infantili e dell'Adulto - SEDE DI MODENA

per il Settore Scientifico disciplinare: MED/09 – Medicina Interna - Settore concorsuale 06-B1 – Medicina Interna

(D.R. n. 267/2024 PROT. N. 0095470 del 27/03/2024)

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CONFLITTO D'INTERESSI/INCOMPATIBILITA'

Il sottoscritto Marco Bertolotti, Prof. Ordinario presso l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, nato a Reggio Emilia il 13/03/1957, nominato a far parte della Commissione per la procedura di selezione in epigrafe, nominata con D.R. n. 498/2024 PROT. N. 0134100 del 29/05/2024, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000

dichiara:

XX Che non sussistono situazioni di incompatibilità tra il sottoscritto e gli altri componenti della Commissione, così come previsto dagli artt. 51 e 52 c.p.c.;

In particolare dichiara:

XX Che non sussistono, con alcuno/a degli altri componenti della commissione, situazioni di parentela e affinità fino al quarto grado, situazioni di coniugio, convivenza more uxorio e di commensalità abituale (Artt. 51 e 52 c.p.c.; Art 5, comma 2, D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172; ANAC, Delibera del 22 novembre 2017, n. 1208; Atto di Indirizzo MIUR del 14 maggio 2018 n. 39; ANAC, Delibera del 15 gennaio 2020, n. 25).

NB. Compilare barrando con una crocetta ciascuna voce elencata

In fede,
1 luglio 2024

prof. Marco Bertolotti presso l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

NOTE NORMATIVE RELATIVE ALLA DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA CONFLITTO DI INTERESSI/ INCOMPATIBILITÀ

R. D. 28 ottobre 1940, n. 1443, Codice di procedura civile

Art. 51. (Astensione del giudice).

Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

- 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
- 2) se egli stesso o la moglie e' parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o e' convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
- 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
- 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;
- 5) se e' tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, e' amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.

In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione e' chiesta al capo dell'ufficio superiore.

Art. 52. (Ricusazione del giudice).

Nei casi in cui é fatto obbligo al giudice di astenersi, ciascuna delle parti può proporre la ricusazione mediante ricorso contenente i motivi specifici e i mezzi di prova.

Il ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore, deve essere depositato in cancelleria due giorni prima dell'udienza, se al ricusante e' noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causa, e prima dell'inizio della trattazione o discussione di questa nel caso contrario.

La ricusazione sospende il processo.

D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172, Istituzione di ruoli statali per il personale assistente, tecnico, subalterno, infermiere e portantino, presentemente a carico dei bilanci universitari

Art. 5, comma 2

Non possono far parte della stessa Commissione membri che siano tra loro, o con alcuno dei candidati, parenti ed affini fino al quarto grado incluso.

ANAC, Delibera del 22 novembre 2017, n. 1208, Approvazione definitiva dell'aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione

"... Ai concorsi universitari è altresì applicabile il principio contenuto all'art. 5, co. 2, del d.lgs. 7 maggio 1948, n. 1172, tuttora vigente, che dà rilevanza, quale causa di incompatibilità/astensione obbligatoria dei commissari, anche ai rapporti di affinità (e non solo a quelli di parentela) fino al quarto grado tra commissari, oltre che tra candidati e commissari ..."

Atto di Indirizzo MIUR del 14 maggio 2018 n. 39

"...Ai concorsi universitari è altresì applicabile il principio contenuto all'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172, tuttora vigente, che dà rilevanza, quale causa di incompatibilità/astensione obbligatoria dei commissari, anche ai rapporti di affinità (e non solo a quelli di parentela) fino al quarto grado tra commissari, oltre che tra candidati e commissari..."

ANAC Delibera del 15 gennaio 2020, n. 25, Indicazioni per la gestione di situazioni di conflitto di interessi a carico dei componenti delle commissioni giudicatrici di concorsi pubblici e dei componenti delle commissioni di gara per l'affidamento di contratti pubblici

"... In ordine alla composizione delle commissioni di concorso per il reclutamento di professori e ricercatori secondo le modalità previste dalla l. 240/2010, deve quindi richiamarsi l'art. 11, co. 1, del d.P.R. n. 487/1994 («Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi») ai sensi

del quale "I componenti [della commissione], presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile". Dunque, i principi generali in materia di astensione e ricsuzione del giudice, previsti dall'art. 511 e dall'art. 52 del c.p.c., trovano applicazione anche nello svolgimento delle procedure concorsuali, in quanto strettamente connessi al trasparente e corretto esercizio delle funzioni pubbliche.

Pertanto, qualora un componente della commissione concorsuale si trovi in una situazione di incompatibilità prevista dal citato art. 51 c.p.c., ha il dovere di astenersi dal compimento di atti inerenti la procedura stessa; allo stesso modo, l'amministrazione interessata, valutata l'esistenza dei presupposti predetti, ha l'obbligo di disporre la sostituzione del componente, al fine di evitare che gli atti del procedimento risultino viziati (Circolare n. 3/2005 Dip. Funzione Pubblica). Occorre evidenziare che l'obbligo di informazione/astensione che ha il commissario di concorso nei confronti dell'amministrazione titolare della procedura non deve essere considerato in senso "statico", dovendo lo stesso funzionario rivalutare la propria posizione al sopraggiungere di elementi nuovi ed, in particolare, dopo aver preso visione della lista dei candidati alla partecipazione alla singola procedura di concorso..."

Allegato 1 al Verbale n. 1

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA

Procedura selettiva per la copertura di un posto di professore di seconda fascia presso l'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia

DIPARTIMENTO di Scienze Mediche e Chirurgiche, Materno-Infantili e dell'Adulto - SEDE DI MODENA

per il Settore Scientifico disciplinare: MED/09 – Medicina Interna - Settore concorsuale 06-B1 – Medicina Interna

(D.R. n. 267/2024 PROT. N. 0095470 del 27/03/2024)

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CONFLITTO D'INTERESSI/INCOMPATIBILITA'

La sottoscritta Maria Lorenza Muiesan, Prof.ssa Ordinaria presso l'Università degli Studi di Brescia, nata a Pisa l'8/12/1955, nominata a far parte della Commissione per la procedura di selezione in epigrafe, nominata con D.R. n. 498/2024 PROT. N. 0134100 del 29/05/2024, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000

dichiara:

XX Che non sussistono situazioni di incompatibilità tra la sottoscritta e gli altri componenti della Commissione, così come previsto dagli artt. 51 e 52 c.p.c.;

In particolare dichiara:

XX Che non sussistono, con alcuno/a degli altri componenti della commissione, situazioni di parentela e affinità fino al quarto grado, situazioni di coniugio, convivenza more uxorio e di commensalità abituale (Artt. 51 e 52 c.p.c; Art 5, comma 2, D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172; ANAC, Delibera del 22 novembre 2017, n. 1208; Atto di Indirizzo MIUR del 14 maggio 2018 n. 39; ANAC, Delibera del 15 gennaio 2020, n. 25).

NB. Compilare barrando con una crocetta ciascuna voce elencata

In fede,

1 luglio 2024

prof.ssa Maria Lorenza Muiesan presso l'Università degli Studi di Brescia

Allegato: documento d'identità del sottoscrittore

NOTE NORMATIVE RELATIVE ALLA DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA CONFLITTO DI INTERESSI/ INCOMPATIBILITÀ

R. D. 28 ottobre 1940, n. 1443, Codice di procedura civile

Art. 51. (Astensione del giudice).

Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

- 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
- 2) se egli stesso o la moglie e' parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o e' convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
- 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
- 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;
- 5) se e' tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, e' amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.

In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione e' chiesta al capo dell'ufficio superiore.

Art. 52. (Ricusazione del giudice).

Nei casi in cui é fatto obbligo al giudice di astenersi, ciascuna delle parti può proporre la ricusazione mediante ricorso contenente i motivi specifici e i mezzi di prova.

Il ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore, deve essere depositato in cancelleria due giorni prima dell'udienza, se al ricusante e' noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causa, e prima dell'inizio della trattazione o discussione di questa nel caso contrario.

La ricusazione sospende il processo.

D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172, Istituzione di ruoli statali per il personale assistente, tecnico, subalterno, infermiere e portantino, presentemente a carico dei bilanci universitari

Art. 5, comma 2

Non possono far parte della stessa Commissione membri che siano tra loro, o con alcuno dei candidati, parenti ed affini fino al quarto grado incluso.

ANAC, Delibera del 22 novembre 2017, n. 1208, Approvazione definitiva dell'aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione

"... Ai concorsi universitari è altresì applicabile il principio contenuto all'art. 5, co. 2, del d.lgs. 7 maggio 1948, n. 1172, tuttora vigente, che dà rilevanza, quale causa di incompatibilità/astensione obbligatoria dei commissari, anche ai rapporti di affinità (e non solo a quelli di parentela) fino al quarto grado tra commissari, oltre che tra candidati e commissari ..."

Atto di Indirizzo MIUR del 14 maggio 2018 n. 39

"... Ai concorsi universitari è altresì applicabile il principio contenuto all'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172, tuttora vigente, che dà rilevanza, quale causa di incompatibilità/astensione obbligatoria dei commissari, anche ai rapporti di affinità (e non solo a quelli di parentela) fino al quarto grado tra commissari, oltre che tra candidati e commissari..."

ANAC Delibera del 15 gennaio 2020, n. 25, Indicazioni per la gestione di situazioni di conflitto di interessi a carico dei componenti delle commissioni giudicatrici di concorsi pubblici e dei componenti delle commissioni di gara per l'affidamento di contratti pubblici

"... In ordine alla composizione delle commissioni di concorso per il reclutamento di professori e ricercatori secondo le modalità previste dalla l. 240/2010, deve quindi richiamarsi l'art. 11, co. 1, del d.P.R. n. 487/1994 («Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi») ai sensi

del quale "I componenti [della commissione], presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile". Dunque, i principi generali in materia di astensione e ricsuzione del giudice, previsti dall'art. 511 e dall'art. 52 del c.p.c., trovano applicazione anche nello svolgimento delle procedure concorsuali, in quanto strettamente connessi al trasparente e corretto esercizio delle funzioni pubbliche.

Pertanto, qualora un componente della commissione concorsuale si trovi in una situazione di incompatibilità prevista dal citato art. 51 c.p.c., ha il dovere di astenersi dal compimento di atti inerenti la procedura stessa; allo stesso modo, l'amministrazione interessata, valutata l'esistenza dei presupposti predetti, ha l'obbligo di disporre la sostituzione del componente, al fine di evitare che gli atti del procedimento risultino viziati (Circolare n. 3/2005 Dip. Funzione Pubblica). Occorre evidenziare che l'obbligo di informazione/astensione che ha il commissario di concorso nei confronti dell'amministrazione titolare della procedura non deve essere considerato in senso "statico", dovendo lo stesso funzionario rivalutare la propria posizione al sopraggiungere di elementi nuovi ed, in particolare, dopo aver preso visione della lista dei candidati alla partecipazione alla singola procedura di concorso..."

Allegato 1 al Verbale n. 1

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA

Procedura selettiva per la copertura di un posto di professore di seconda fascia presso l'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia

DIPARTIMENTO di Scienze Mediche e Chirurgiche, Materno-Infantili e dell'Adulto - SEDE DI MODENA

per il Settore Scientifico disciplinare: MED/09 – Medicina Interna - Settore concorsuale 06-B1 – Medicina Interna

(D.R. n. 267/2024 PROT. N. 0095470 del 27/03/2024)

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CONFLITTO D'INTERESSI/INCOMPATIBILITA'

Il sottoscritto Giovambattista Desideri, Prof. Ordinario presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", nato a Roma il 14/01/1964, nominato a far parte della Commissione per la procedura di selezione in epigrafe, nominata con D.R. n. 498/2024 PROT. N. 0134100 del 29/05/2024, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000

dichiara:

XX Che non sussistono situazioni di incompatibilità tra il sottoscritto e gli altri componenti della Commissione, così come previsto dagli artt. 51 e 52 c.p.c.;

In particolare dichiara:

XX Che non sussistono, con alcuno/a degli altri componenti della commissione, situazioni di parentela e affinità fino al quarto grado, situazioni di coniugio, convivenza more uxorio e di commensalità abituale (Artt. 51 e 52 c.p.c.; Art 5, comma 2, D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172; ANAC, Delibera del 22 novembre 2017, n. 1208; Atto di Indirizzo MIUR del 14 maggio 2018 n. 39; ANAC, Delibera del 15 gennaio 2020, n. 25).

NB. Compilare barrando con una crocetta ciascuna voce elencata

In fede,

1 luglio 2024

prof. Giovambattista Desideri presso l'Università degli Studi di Roma La Sapienza

NOTE NORMATIVE RELATIVE ALLA DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA CONFLITTO DI INTERESSI/ INCOMPATIBILITÀ

R. D. 28 ottobre 1940, n. 1443, Codice di procedura civile

Art. 51. (Astensione del giudice).

Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

- 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
- 2) se egli stesso o la moglie e' parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o e' convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
- 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
- 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;
- 5) se e' tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, e' amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.

In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione e' chiesta al capo dell'ufficio superiore.

Art. 52. (Ricusazione del giudice).

Nei casi in cui é fatto obbligo al giudice di astenersi, ciascuna delle parti può proporre la ricusazione mediante ricorso contenente i motivi specifici e i mezzi di prova.

Il ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore, deve essere depositato in cancelleria due giorni prima dell'udienza, se al ricusante e' noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causa, e prima dell'inizio della trattazione o discussione di questa nel caso contrario.

La ricusazione sospende il processo.

D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172, Istituzione di ruoli statali per il personale assistente, tecnico, subalterno, infermiere e portantino, presentemente a carico dei bilanci universitari

Art. 5, comma 2

Non possono far parte della stessa Commissione membri che siano tra loro, o con alcuno dei candidati, parenti ed affini fino al quarto grado incluso.

ANAC, Delibera del 22 novembre 2017, n. 1208, Approvazione definitiva dell'aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione

"... Ai concorsi universitari è altresì applicabile il principio contenuto all'art. 5, co. 2, del d.lgs. 7 maggio 1948, n. 1172, tuttora vigente, che dà rilevanza, quale causa di incompatibilità/astensione obbligatoria dei commissari, anche ai rapporti di affinità (e non solo a quelli di parentela) fino al quarto grado tra commissari, oltre che tra candidati e commissari ..."

Atto di Indirizzo MIUR del 14 maggio 2018 n. 39

"...Ai concorsi universitari è altresì applicabile il principio contenuto all'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172, tuttora vigente, che dà rilevanza, quale causa di incompatibilità/astensione obbligatoria dei commissari, anche ai rapporti di affinità (e non solo a quelli di parentela) fino al quarto grado tra commissari, oltre che tra candidati e commissari..."

ANAC Delibera del 15 gennaio 2020, n. 25, Indicazioni per la gestione di situazioni di conflitto di interessi a carico dei componenti delle commissioni giudicatrici di concorsi pubblici e dei componenti delle commissioni di gara per l'affidamento di contratti pubblici

"... In ordine alla composizione delle commissioni di concorso per il reclutamento di professori e ricercatori secondo le modalità previste dalla l. 240/2010, deve quindi richiamarsi l'art. 11, co. 1, del d.P.R. n. 487/1994 («Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi») ai sensi

del quale "I componenti [della commissione], presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile". Dunque, i principi generali in materia di astensione e ricusazione del giudice, previsti dall'art. 511 e dall'art. 52 del c.p.c., trovano applicazione anche nello svolgimento delle procedure concorsuali, in quanto strettamente connessi al trasparente e corretto esercizio delle funzioni pubbliche.

Pertanto, qualora un componente della commissione concorsuale si trovi in una situazione di incompatibilità prevista dal citato art. 51 c.p.c., ha il dovere di astenersi dal compimento di atti inerenti la procedura stessa; allo stesso modo, l'amministrazione interessata, valutata l'esistenza dei presupposti predetti, ha l'obbligo di disporre la sostituzione del componente, al fine di evitare che gli atti del procedimento risultino viziati (Circolare n. 3/2005 Dip. Funzione Pubblica). Occorre evidenziare che l'obbligo di informazione/astensione che ha il commissario di concorso nei confronti dell'amministrazione titolare della procedura non deve essere considerato in senso "statico", dovendo lo stesso funzionario rivalutare la propria posizione al sopraggiungere di elementi nuovi ed, in particolare, dopo aver preso visione della lista dei candidati alla partecipazione alla singola procedura di concorso..."

VERBALE DELLA SECONDA SEDUTA TENUTA DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER IL RECLUTAMENTO DI UN PROFESSORE DI SECONDA FASCIA MEDIANTE CHIAMATA DI CUI ALL'ART. 18 comma 1, legge 240/10 PER IL SETTORE CONCORSUALE 06-B1 - MEDICINA INTERNA SSD MED/09 - MEDICINA INTERNA INDETTA CON D.R. n. 267/2024 PROT. N. 0095470 del 27/03/2024. CODICE BANDO PICA: 2024_PAEST_001. (G.U. n. 31 DEL 16/04/2024)

Il giorno 10 luglio 2024, alle ore 13.30, in modalità telematica si è riunita la Commissione giudicatrice della procedura di chiamata sopraindicata, nominata con D.R. n. 498/2024 PROT. N. 0134100 del 29/05/2024 nelle persone di:

- | | |
|----------------------------------|---|
| - Prof.ssa Maria Lorenza Muiesan | Ordinario di Medicina Interna presso l'Università di Brescia PRESIDENTE |
| - Prof. Giovambattista Desideri | Ordinario di Medicina Interna presso l'Università di Roma "La Sapienza" COMPONENTE |
| - Prof. Marco Bertolotti | Ordinario di Medicina Interna presso l'Università di Modena e Reggio Emilia; COMPONENTE CON FUNZIONI ANCHE DI SEGRETARIO VERBALIZZANTE |

La Commissione procede a prendere visione dell'elenco dei candidati trasmesso dal competente ufficio dell'Amministrazione.

Ciascun commissario dichiara che tra essi ed i candidati non esistono casi d'incompatibilità di cui agli artt. 51 e 52 c.p.c..

Ciascun commissario dichiara, inoltre, di non avere altri motivi di incompatibilità e di conflitto di interesse, come da dichiarazione (allegato 1 al verbale).

La commissione, ottenuto l'accesso alle domande dei candidati, apre il plico informatico presente sulla piattaforma PICA e procede all'esame delle domande presentate dai concorrenti e all'esame dei titoli e delle pubblicazioni da ciascuno posseduti.

I candidati **Gian Luca Colussi** e **Fabio Nascimbeni** saranno convocati per effettuare le operazioni preliminari allo svolgimento della prova didattica il giorno 22/07/2024 alle ore 14.00 in modalità telematica al seguente link:

Link alla videochiamata: <https://meet.google.com/kiu-ixhg-uxz>

Lo svolgimento della prova didattica è previsto in data 24/07/2024 alle ore 9.00, sempre in modalità telematica al seguente link:

Link alla videochiamata: <https://meet.google.com/xov-iwwn-cmn>

Letto, approvato e sottoscritto il presente verbale, la seduta è tolta alle ore 14.00.

IL PRESIDENTE

Prof.ssa Maria Lorenza Muiesan
(firmato digitalmente)

I COMPONENTI

VERSIONE 15/11/2022

Prof. Giovambattista Desideri
(firmato digitalmente)

Prof. Marco Bertolotti (con funzioni anche di segretario verbalizzante)
(firmato digitalmente)

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA

Procedura selettiva per la copertura di un posto di professore di seconda fascia presso l'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia

DIPARTIMENTO di Scienze Mediche e Chirurgiche, Materno-Infantili e dell'Adulto - SEDE DI MODENA

per il Settore Scientifico disciplinare: MED/09 – Medicina Interna - Settore concorsuale 06-B1 – Medicina Interna

(D.R. n. 267/2024 PROT. N. 0095470 del 27/03/2024)

NB. Compilare barrando con una crocetta ciascuna voce elencata

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CONFLITTO D'INTERESSI/INCOMPATIBILITA'

Il sottoscritto Marco Bertolotti, Prof. Ordinario presso l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, nato a Reggio Emilia il 13/03/1957, nominato a far parte della Commissione per la procedura di selezione in epigrafe, nominata con D.R. n. 498/2024 PROT. N. 0134100 del 29/05/2024, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000 – dopo aver preso visione dei nominativi dei partecipanti alla procedura

dichiara:

XX Che non sussistono situazioni di incompatibilità del sottoscritto con alcuno dei/delle candidati/e così come previsto dagli artt. 51 e 52 c.p.c.;

XX In particolare dichiara, ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c.; art 5, comma 2, D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172; Atto di Indirizzo MIUR del 14 maggio 2018, n. 39; Delibera ANAC del 15.01.2020, n. 25:

XX Che non sussistono, con alcuno/a dei candidati/e, situazioni di parentela e affinità fino al quarto grado;

XX Che non sussistono, con alcuno/a dei candidati/e, abituali situazioni di collaborazione professionale concretizzanti un sodalizio professionale;

XX Che non sussiste, con alcuno/a dei candidati/e, una situazione di collaborazione scientifica costante, stabile e assidua, caratterizzata da sostanziale esclusività, con fattori concreti che mettano in forse l'imparzialità del giudizio, come la circostanza del coautoraggio riferibile alla quasi totalità delle pubblicazioni del/della candidato/a;

XX Che non sussistono, con alcuno/a dei candidati/e, relazioni personali, né rapporti derivanti da conoscenze personali di tale intensità da rappresentare un fattore di condizionamento del giudizio del commissario;

XX Che non sussistono, con alcuno/a dei candidati/e, cause pendenti, né grave inimicizia, né rapporti di credito o debito. .

In fede,
10/07/2024

prof. Marco Bertolotti presso l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

(FIRMATO DIGITALMENTE)

NOTE NORMATIVE RELATIVE ALLA DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI/ INCOMPATIBILITÀ

R. D. 28 ottobre 1940, n. 1443, *Codice di procedura civile*

Art. 51. (Astensione del giudice).

Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

- 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
- 2) se egli stesso o la moglie e' parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o e' convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
- 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
- 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;
- 5) se e' tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, e' amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.

In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione e' chiesta al capo dell'ufficio superiore.

Art. 52. (Ricusazione del giudice).

Nei casi in cui é fatto obbligo al giudice di astenersi, ciascuna delle parti può proporre la ricusazione mediante ricorso contenente i motivi specifici e i mezzi di prova.

Il ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore, deve essere depositato in cancelleria due giorni prima dell'udienza, se al ricusante e' noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causa, e prima dell'inizio della trattazione o discussione di questa nel caso contrario.

La ricusazione sospende il processo.

D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172, *Istituzione di ruoli statali per il personale assistente, tecnico, subalterno, infermiere e portantino, presentemente a carico dei bilanci universitari*

Art. 5, comma 2

Non possono far parte della stessa Commissione membri che siano tra loro, o con alcuno dei candidati, parenti ed affini fino al quarto grado incluso.

Atto di Indirizzo MIUR del 14 maggio 2018 n. 39

“...Con riferimento alle ipotesi di conflitto di interesse dei componenti delle commissioni giudicatrici, per le quali la legge n. 240 del 2010 non contiene specifiche disposizioni, l'ANAC rammenta che il tema del conflitto di interessi in questi casi è stato già affrontato dall'Autorità nella delibera del 1 marzo 2017, n. 209, sia con riguardo alle norme giuridiche e agli orientamenti giurisprudenziali riferiti ai concorsi universitari, sia alle modalità di verifica dell'insussistenza di cause di astensione in capo ai componenti.

Quanto al primo aspetto, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, ai concorsi universitari si applicano le ipotesi di astensione obbligatoria di cui all'art. 51 C.p.c. in quanto strettamente connesse al trasparente e corretto esercizio delle funzioni pubbliche”, «Pertanto, qualora un componente della commissione concorsuale si trovi in una situazione di incompatibilità prevista dal citato art. 51 c.p.c., ha il dovere di astenersi dal compimento di atti inerenti la procedura stessa; allo stesso modo, l'amministrazione interessata, valutata l'esistenza dei presupposti predetti, ha l'obbligo di disporre la sostituzione del componente,

alfine di evitare che gli atti del procedimento risultino viziati (Circolare n. 3/2005 Dip. Funzione Pubblica)». Ai concorsi universitari è altresì applicabile il principio contenuto all'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172, tuttora vigente, che dà rilevanza, quale causa di incompatibilità/astensione obbligatoria dei commissari, anche ai rapporti di affinità (e non solo a quelli di parentela) fino al quarto grado tra commissari, oltre che tra candidati e commissari". La citata delibera ANAC ha quindi precisato che «ai fini della sussistenza di un conflitto di interessi fra un componente di una commissione di concorso e un candidato, la collaborazione professionale o la comunanza di vita, per assurgere a causa di incompatibilità, così come disciplinata dall'art. 51 c.p.c., deve presupporre una comunione di interessi economici o di vita tra gli stessi di particolare intensità e tale situazione può ritenersi esistente solo se detta collaborazione presenti i caratteri della sistematicità, stabilità, continuità tali da dar luogo ad un vero e proprio sodalizio professionale» Occorre, inoltre, richiamare l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale l'esistenza di cointeressenze di carattere economico non esaurisce il novero delle ipotesi in cui può configurarsi un obbligo di astensione in capo al singolo commissario, pur rappresentandone una delle ipotesi più sintomatiche e ricorrenti nella pratica, e l'applicazione alle operazioni valutative dei generali canoni di imparzialità, obiettività e trasparenza impone di guardare con particolare rigore alle forme più intense e continuative di collaborazione, specialmente se caratterizzate da forme di sostanziale esclusività. Secondo il Consiglio di Stato in tali ipotesi sussiste un obbligo di astensione laddove emergano indizi concreti di un rapporto personale tale da fare sorgere il sospetto che il giudizio possa non essere improntato al rispetto del principio di imparzialità, quale - ad esempio - «la circostanza per cui uno dei commissari sia coautore della quasi totalità delle pubblicazioni di uno dei candidati»".

ANAC Delibera del 15 gennaio 2020, n. 25, *Indicazioni per la gestione di situazioni di conflitto di interessi a carico dei componenti delle commissioni giudicatrici di concorsi pubblici e dei componenti delle commissioni di gara per l'affidamento di contratti pubblici*

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA

Procedura selettiva per la copertura di un posto di professore di seconda fascia presso l'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia

DIPARTIMENTO di Scienze Mediche e Chirurgiche, Materno-Infantili e dell'Adulto - SEDE DI MODENA

per il Settore Scientifico disciplinare: MED/09 – Medicina Interna - Settore concorsuale 06-B1 – Medicina Interna

(D.R. n. 267/2024 PROT. N. 0095470 del 27/03/2024)

NB. Compilare barrando con una crocetta ciascuna voce elencata

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CONFLITTO D'INTERESSI/INCOMPATIBILITA'

La sottoscritta Maria Lorenza Muiesan, Prof.ssa Ordinaria presso l'Università degli Studi di Brescia, nata a Pisa l'8/12/1955, nominata a far parte della Commissione per la procedura di selezione in epigrafe, nominata con D.R. n. 498/2024 PROT. N. 0134100 del 29/05/2024, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000 – dopo aver preso visione dei nominativi dei partecipanti alla procedura

dichiara:

XX Che non sussistono situazioni di incompatibilità della sottoscritta con alcuno dei/delle candidati/e così come previsto dagli artt. 51 e 52 c.p.c.;

XX In particolare dichiara, ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c.; art 5, comma 2, D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172; Atto di Indirizzo MIUR del 14 maggio 2018, n. 39; Delibera ANAC del 15.01.2020, n. 25:

XX Che non sussistono, con alcuno/a dei candidati/e, situazioni di parentela e affinità fino al quarto grado;

XX Che non sussistono, con alcuno/a dei candidati/e, abituali situazioni di collaborazione professionale concretizzanti un sodalizio professionale;

XX Che non sussiste, con alcuno/a dei candidati/e, una situazione di collaborazione scientifica costante, stabile e assidua, caratterizzata da sostanziale esclusività, con fattori concreti che mettano in forse l'imparzialità del giudizio, come la circostanza del coautoraggio riferibile alla quasi totalità delle pubblicazioni del/della candidato/a;

XX Che non sussistono, con alcuno/a dei candidati/e, relazioni personali, né rapporti derivanti da conoscenze personali di tale intensità da rappresentare un fattore di condizionamento del giudizio del commissario;

XX Che non sussistono, con alcuno/a dei candidati/e, cause pendenti, né grave inimicizia, né rapporti di credito o debito. .

In fede,
10/07/2024

prof.ssa Maria Lorenza Muiesan presso l'Università degli Studi di Brescia

(FIRMATO DIGITALMENTE)

NOTE NORMATIVE RELATIVE ALLA DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI/ INCOMPATIBILITÀ

R. D. 28 ottobre 1940, n. 1443, *Codice di procedura civile*

Art. 51. (Astensione del giudice).

Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

- 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
- 2) se egli stesso o la moglie e' parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o e' convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
- 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
- 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;
- 5) se e' tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, e' amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.

In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione e' chiesta al capo dell'ufficio superiore.

Art. 52. (Ricusazione del giudice).

Nei casi in cui é fatto obbligo al giudice di astenersi, ciascuna delle parti può proporre la ricusazione mediante ricorso contenente i motivi specifici e i mezzi di prova.

Il ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore, deve essere depositato in cancelleria due giorni prima dell'udienza, se al ricusante e' noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causa, e prima dell'inizio della trattazione o discussione di questa nel caso contrario.

La ricusazione sospende il processo.

D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172, *Istituzione di ruoli statali per il personale assistente, tecnico, subalterno, infermiere e portantino, presentemente a carico dei bilanci universitari*

Art. 5, comma 2

Non possono far parte della stessa Commissione membri che siano tra loro, o con alcuno dei candidati, parenti ed affini fino al quarto grado incluso.

Atto di Indirizzo MIUR del 14 maggio 2018 n. 39

“...Con riferimento alle ipotesi di conflitto di interesse dei componenti delle commissioni giudicatrici, per le quali la legge n. 240 del 2010 non contiene specifiche disposizioni, l'ANAC rammenta che il tema del conflitto di interessi in questi casi è stato già affrontato dall'Autorità nella delibera del 1 marzo 2017, n. 209, sia con riguardo alle norme giuridiche e agli orientamenti giurisprudenziali riferiti ai concorsi universitari, sia alle modalità di verifica dell'insussistenza di cause di astensione in capo ai componenti.

Quanto al primo aspetto, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, ai concorsi universitari si applicano le ipotesi di astensione obbligatoria di cui all'art. 51 C.p.c. in quanto strettamente connesse al trasparente e corretto esercizio delle funzioni pubbliche”, «Pertanto, qualora un componente della commissione concorsuale si trovi in una situazione di incompatibilità prevista dal citato art. 51 c.p.c., ha il dovere di astenersi dal compimento di atti inerenti la procedura stessa; allo stesso modo, l'amministrazione interessata, valutata l'esistenza dei presupposti predetti, ha l'obbligo di disporre la sostituzione del componente,

alfine di evitare che gli atti del procedimento risultino viziati (Circolare n. 3/2005 Dip. Funzione Pubblica)». Ai concorsi universitari è altresì applicabile il principio contenuto all'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172, tuttora vigente, che dà rilevanza, quale causa di incompatibilità/astensione obbligatoria dei commissari, anche ai rapporti di affinità (e non solo a quelli di parentela) fino al quarto grado tra commissari, oltre che tra candidati e commissari". La citata delibera ANAC ha quindi precisato che «ai fini della sussistenza di un conflitto di interessi fra un componente di una commissione di concorso e un candidato, la collaborazione professionale o la comunanza di vita, per assurgere a causa di incompatibilità, così come disciplinata dall'art. 51 c.p.c., deve presupporre una comunione di interessi economici o di vita tra gli stessi di particolare intensità e tale situazione può ritenersi esistente solo se detta collaborazione presenti i caratteri della sistematicità, stabilità, continuità tali da dar luogo ad un vero e proprio sodalizio professionale» Occorre, inoltre, richiamare l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale l'esistenza di cointeressenze di carattere economico non esaurisce il novero delle ipotesi in cui può configurarsi un obbligo di astensione in capo al singolo commissario, pur rappresentandone una delle ipotesi più sintomatiche e ricorrenti nella pratica, e l'applicazione alle operazioni valutative dei generali canoni di imparzialità, obiettività e trasparenza impone di guardare con particolare rigore alle forme più intense e continuative di collaborazione, specialmente se caratterizzate da forme di sostanziale esclusività. Secondo il Consiglio di Stato in tali ipotesi sussiste un obbligo di astensione laddove emergano indizi concreti di un rapporto personale tale da fare sorgere il sospetto che il giudizio possa non essere improntato al rispetto del principio di imparzialità, quale - ad esempio - «la circostanza per cui uno dei commissari sia coautore della quasi totalità delle pubblicazioni di uno dei candidati»".

ANAC Delibera del 15 gennaio 2020, n. 25, *Indicazioni per la gestione di situazioni di conflitto di interessi a carico dei componenti delle commissioni giudicatrici di concorsi pubblici e dei componenti delle commissioni di gara per l'affidamento di contratti pubblici*

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA

Procedura selettiva per la copertura di un posto di professore di seconda fascia presso l'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia

DIPARTIMENTO di Scienze Mediche e Chirurgiche, Materno-Infantili e dell'Adulto - SEDE DI MODENA

per il Settore Scientifico disciplinare: MED/09 – Medicina Interna - Settore concorsuale 06-B1 – Medicina Interna

(D.R. n. 267/2024 PROT. N. 0095470 del 27/03/2024)

NB. Compilare barrando con una crocetta ciascuna voce elencata

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CONFLITTO D'INTERESSI/INCOMPATIBILITA'

Il sottoscritto Giovambattista Desideri, Prof. Ordinario presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", nato a Roma il 14/01/1964, nominato a far parte della Commissione per la procedura di selezione in epigrafe, nominata con D.R. n. 498/2024 PROT. N. 0134100 del 29/05/2024, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000 – dopo aver preso visione dei nominativi dei partecipanti alla procedura

dichiara:

XX Che non sussistono situazioni di incompatibilità del sottoscritto con alcuno dei/delle candidati/e così come previsto dagli artt. 51 e 52 c.p.c.;

XX In particolare dichiara, ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c.; art 5, comma 2, D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172; Atto di Indirizzo MIUR del 14 maggio 2018, n. 39; Delibera ANAC del 15.01.2020, n. 25:

XX Che non sussistono, con alcuno/a dei candidati/e, situazioni di parentela e affinità fino al quarto grado;

XX Che non sussistono, con alcuno/a dei candidati/e, abituali situazioni di collaborazione professionale concretizzanti un sodalizio professionale;

XX Che non sussiste, con alcuno/a dei candidati/e, una situazione di collaborazione scientifica costante, stabile e assidua, caratterizzata da sostanziale esclusività, con fattori concreti che mettano in forse l'imparzialità del giudizio, come la circostanza del coautoraggio riferibile alla quasi totalità delle pubblicazioni del/della candidato/a;

XX Che non sussistono, con alcuno/a dei candidati/e, relazioni personali, né rapporti derivanti da conoscenze personali di tale intensità da rappresentare un fattore di condizionamento del giudizio del commissario;

XX Che non sussistono, con alcuno/a dei candidati/e, cause pendenti, né grave inimicizia, né rapporti di credito o debito. .

In fede,
10/07/2024

prof. Giovambattista Desideri presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

(FIRMATO DIGITALMENTE)

NOTE NORMATIVE RELATIVE ALLA DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI/ INCOMPATIBILITÀ

R. D. 28 ottobre 1940, n. 1443, Codice di procedura civile

Art. 51. (Astensione del giudice).

Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

- 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
- 2) se egli stesso o la moglie e' parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o e' convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
- 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
- 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;
- 5) se e' tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, e' amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.

In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione e' chiesta al capo dell'ufficio superiore.

Art. 52. (Ricusazione del giudice).

Nei casi in cui é fatto obbligo al giudice di astenersi, ciascuna delle parti può proporre la ricusazione mediante ricorso contenente i motivi specifici e i mezzi di prova.

Il ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore, deve essere depositato in cancelleria due giorni prima dell'udienza, se al ricusante e' noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causa, e prima dell'inizio della trattazione o discussione di questa nel caso contrario.

La ricusazione sospende il processo.

D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172, Istituzione di ruoli statali per il personale assistente, tecnico, subalterno, infermiere e portantino, presentemente a carico dei bilanci universitari

Art. 5, comma 2

Non possono far parte della stessa Commissione membri che siano tra loro, o con alcuno dei candidati, parenti ed affini fino al quarto grado incluso.

Atto di Indirizzo MIUR del 14 maggio 2018 n. 39

“...Con riferimento alle ipotesi di conflitto di interesse dei componenti delle commissioni giudicatrici, per le quali la legge n. 240 del 2010 non contiene specifiche disposizioni, l'ANAC rammenta che il tema del conflitto di interessi in questi casi è stato già affrontato dall'Autorità nella delibera del 1 marzo 2017, n. 209, sia con riguardo alle norme giuridiche e agli orientamenti giurisprudenziali riferiti ai concorsi universitari, sia alle modalità di verifica dell'insussistenza di cause di astensione in capo ai componenti.

Quanto al primo aspetto, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, ai concorsi universitari si applicano le ipotesi di astensione obbligatoria di cui all'art. 51 C.p.c. in quanto strettamente connesse al trasparente e corretto esercizio delle funzioni pubbliche”, «Pertanto, qualora un componente della commissione concorsuale si trovi in una situazione di incompatibilità prevista dal citato art. 51 c.p.c., ha il dovere di astenersi dal compimento di atti inerenti la procedura stessa; allo stesso modo, l'amministrazione interessata, valutata l'esistenza dei presupposti predetti, ha l'obbligo di disporre la sostituzione del componente,

alfine di evitare che gli atti del procedimento risultino viziati (Circolare n. 3/2005 Dip. Funzione Pubblica)». Ai concorsi universitari è altresì applicabile il principio contenuto all'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172, tuttora vigente, che dà rilevanza, quale causa di incompatibilità/astensione obbligatoria dei commissari, anche ai rapporti di affinità (e non solo a quelli di parentela) fino al quarto grado tra commissari, oltre che tra candidati e commissari". La citata delibera ANAC ha quindi precisato che «ai fini della sussistenza di un conflitto di interessi fra un componente di una commissione di concorso e un candidato, la collaborazione professionale o la comunanza di vita, per assurgere a causa di incompatibilità, così come disciplinata dall'art. 51 c.p.c., deve presupporre una comunione di interessi economici o di vita tra gli stessi di particolare intensità e tale situazione può ritenersi esistente solo se detta collaborazione presenti i caratteri della sistematicità, stabilità, continuità tali da dar luogo ad un vero e proprio sodalizio professionale» Occorre, inoltre, richiamare l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale l'esistenza di cointeressenze di carattere economico non esaurisce il novero delle ipotesi in cui può configurarsi un obbligo di astensione in capo al singolo commissario, pur rappresentandone una delle ipotesi più sintomatiche e ricorrenti nella pratica, e l'applicazione alle operazioni valutative dei generali canoni di imparzialità, obiettività e trasparenza impone di guardare con particolare rigore alle forme più intense e continuative di collaborazione, specialmente se caratterizzate da forme di sostanziale esclusività. Secondo il Consiglio di Stato in tali ipotesi sussiste un obbligo di astensione laddove emergano indizi concreti di un rapporto personale tale da fare sorgere il sospetto che il giudizio possa non essere improntato al rispetto del principio di imparzialità, quale - ad esempio - «la circostanza per cui uno dei commissari sia coautore della quasi totalità delle pubblicazioni di uno dei candidati»".

ANAC Delibera del 15 gennaio 2020, n. 25, *Indicazioni per la gestione di situazioni di conflitto di interessi a carico dei componenti delle commissioni giudicatrici di concorsi pubblici e dei componenti delle commissioni di gara per l'affidamento di contratti pubblici*

VERBALE DELLA TERZA SEDUTA TENUTA DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER IL RECLUTAMENTO DI UN PROFESSORE DI SECONDA FASCIA MEDIANTE CHIAMATA DI CUI ALL'ART. 18 comma 1, legge 240/10 PER IL SETTORE CONCORSUALE 06-B1 - MEDICINA INTERNA SSD MED/09 - MEDICINA INTERNA INDETTA CON D.R. n. 267/2024 PROT. N. 0095470 del 27/03/2024. CODICE BANDO PICA: 2024_PAEST_001. (G.U. n. 31 DEL 16/04/2024)

Il giorno 22 luglio 2024, alle ore 14.00, in modalità telematica si è riunita la Commissione giudicatrice della procedura di chiamata sopraindicata, nominata con D.R. n. 498/2024 PROT. N. 0134100 del 29/05/2024 nelle persone di:

- | | |
|----------------------------------|---|
| - Prof.ssa Maria Lorenza Muiesan | Ordinario di Medicina Interna presso l'Università di Brescia PRESIDENTE |
| - Prof. Giovambattista Desideri | Ordinario di Medicina Interna presso l'Università di Roma "La Sapienza" COMPONENTE |
| - Prof. Marco Bertolotti | Ordinario di Medicina Interna presso l'Università di Modena e Reggio Emilia; COMPONENTE CON FUNZIONI ANCHE DI SEGRETARIO VERBALIZZANTE |

In apertura di seduta la Commissione prende visione dell'elenco dei candidati che devono sostenere la prova didattica.

Alle ore 14.05 vengono quindi introdotti nell'aula i candidati convocati *per effettuare le operazioni preliminari allo svolgimento della prova didattica**.

Risultano presenti i candidati di seguito elencati:

Fabio Nascimbeni

Accertata l'identità dei candidati, il Presidente della Commissione definisce come di seguito l'organizzazione della seduta:

Sono stati predisposti, per lo svolgimento della prova didattica, temi di argomento attinente al profilo previsto dal bando, in numero di tre (pari al numero dei candidati che hanno presentato domanda più uno). I temi sono stati collocati in buste chiuse e numerate.

Si procede quindi alla scelta dell'argomento oggetto della prova didattica per ogni candidato.

Il candidato **Fabio Nascimbeni** estrae la busta numero 1

Tema sorteggiato:

Trattamento delle dislipidemie familiari, con particolare riferimento ai farmaci innovativi

Il Segretario della Commissione procede quindi alla lettura delle prove non sorteggiate:

Busta numero 2

Fisiopatologia e trattamento dell'epatopatia steatosica associata ad alterazioni metaboliche (MAFLD-MASLD)

Busta numero 3

Aspetti internistici delle principali sfingolipidosi ereditarie

Per la prova didattica viene concesso il tempo di trenta minuti.

**L'organizzazione di tali operazioni è a cura della commissione, che è tenuta a descriverle nel corpo del verbale*

Al termine delle operazioni la commissione stabilisce che il candidato **Fabio Nascimbeni** sarà convocato per la prova didattica il giorno 24/07/2024 alle ore 9.00 in modalità telematica al seguente link:

Link alla videochiamata: <https://meet.google.com/xov-iwwn-cmn>

Letto, approvato e sottoscritto il presente verbale, la seduta è tolta alle ore 14.25.

IL PRESIDENTE

Prof.ssa Maria Lorenza Muiesan
(firmato digitalmente)

I COMPONENTI

Prof. Giovambattista Desideri
(firmato digitalmente)

Prof. Marco Bertolotti (con funzioni anche di segretario verbalizzante)
(firmato digitalmente)

VERBALE DELLA QUARTA SEDUTA TENUTA DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER IL RECLUTAMENTO DI UN PROFESSORE DI SECONDA FASCIA MEDIANTE CHIAMATA DI CUI ALL'ART. 18 comma 1, legge 240/10 PER IL SETTORE CONCORSUALE 06-B1 - MEDICINA INTERNA SSD MED/09 - MEDICINA INTERNA INDETTA CON D.R. n. 267/2024 PROT. N. 0095470 del 27/03/2024. CODICE BANDO PICA: 2024_PAEST_001. (G.U. n. 31 DEL 16/04/2024)

Il giorno 24 luglio 2024, alle ore 9.00, in modalità telematica, si è riunita la Commissione giudicatrice della procedura di chiamata sopraindicata, nominata con D.R. n. 498/2024 PROT. N. 0134100 del 29/05/2024 nelle persone di:

- Prof.ssa Maria Lorenza Muiesan
Ordinario di Medicina Interna
presso l'Università di Brescia
PRESIDENTE
- Prof. Giovambattista Desideri
Ordinario di Medicina Interna
presso l'Università di Roma "La Sapienza"
COMPONENTE
- Prof. Marco Bertolotti
Ordinario di Medicina Interna
presso l'Università di Modena e Reggio Emilia;
COMPONENTE CON FUNZIONI ANCHE DI
SEGRETARIO VERBALIZZANTE

In apertura di seduta la Commissione prende visione dell'elenco dei candidati che devono sostenere la prova didattica.

Alle ore 9.05 vengono quindi introdotti nell'aula i candidati convocati *per sostenere la prova didattica*.

Risultano presenti i candidati riportati nell'allegato al presente verbale di cui costituisce parte integrante (allegato n. 1 alla quarta seduta, composto da n. 1 pagina).

Accertata l'identità dei candidati, La Commissione inizia ad esaminare il sotto elencato candidato che espleta la prova didattica

Fabio Nascimbeni

Tema assegnato: Trattamento delle dislipidemie familiari, con particolare riferimento ai farmaci innovativi

Al termine della prova, la Commissione esprime i seguenti giudizi individuali e collegiali sulla prova didattica:

Giudizio Prof. Marco Bertolotti

Il candidato Fabio Nascimbeni ha esposto l'argomento assegnato in modo completo, accurato e con il rispetto dei tempi. La presentazione è risultata efficace. Il giudizio sulla prova didattica è pienamente positivo.

Giudizio Prof. Giovambattista Desideri

Il candidato Fabio Nascimbeni ha esposto l'argomento assegnato in modo efficace, completo ed accurato e con il rispetto dei tempi accordati. Il giudizio sulla prova didattica è pienamente positivo.

**L'organizzazione di tali operazioni è a cura della commissione, che è tenuta a descriverle nel corpo del verbale*

Giudizio Prof.ssa Maria Lorenza Muiesan

Il candidato Fabio Nascimbeni ha esposto l'argomento assegnato in modo efficace, completo, estremamente aggiornato ed accurato e con il rispetto dei tempi accordati. Il giudizio sulla prova didattica è pienamente positivo.

Giudizio Collegiale

Il candidato Fabio Nascimbeni ha esposto l'argomento assegnato in modo efficace, completo, aggiornato ed accurato e con il rispetto dei tempi accordati. Il giudizio sulla prova didattica è pienamente positivo.

Al termine della valutazione per ciascun candidato la Commissione procede alla redazione dei rispettivi giudizi, individuali e collegiali, e formula per ciascun candidato i seguenti giudizi, in conformità ai criteri e secondo le modalità fissati nella seduta preliminare:

Candidato Fabio Nascimbeni

Giudizio Prof. Marco Bertolotti

Il Dott. Fabio Nascimbeni si è laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università di Modena e Reggio Emilia, ove ha anche conseguito la Specializzazione in Medicina Interna. Nel 2014 ha inoltre completato un Dottorato di Ricerca con un progetto di tesi focalizzato sulla diagnostica dell'epatopatia steatosica non-alcolica (NAFLD).

Ha conseguito l'Abilitazione Scientifica Nazionale alla funzione di Professore Universitario di Seconda Fascia nel Settore Scientifico-Disciplinare MED/09 - Medicina Interna.

Ha svolto un periodo di fellowship all'estero da Settembre 2013 a Maggio 2014 presso l'Unità di Epato-Gastroenterologia dell'Ospedale La Pitié-Salpêtrière, Università Pierre Marie Curie, Parigi, dove ha approfondito i suoi studi sulle epatopatie dismetaboliche.

Dal Luglio 2018 è Dirigente Medico di Medicina Interna presso la UOC di Medicina Interna ad Indirizzo Metabolico-Nutrizionistico della AOU di Modena presso l'Ospedale Civile di Baggiovara. In tale sede svolge attività clinica di reparto ed ambulatoriale, con particolare attenzione alla gestione delle malattie epatiche, del metabolismo lipidico e alle malattie metaboliche rare.

L'attività di ricerca scientifica è focalizzata allo studio delle epatopatie dismetaboliche, della cirrosi epatica, delle malattie del metabolismo glicolipidico, dell'aterosclerosi e dei suoi rapporti con l'epatopatia steatosica dismetabolica, e delle malattie rare del metabolismo, in particolare le malattie da accumulo lisosomiale di lipidi. L'aspetto multidisciplinare della ricerca è evidente, così come le ricadute clinico-assistenziali.

All'atto di presentazione della domanda la sua produzione scientifica è di 72 pubblicazioni indicizzate su Scopus, con 5.088 citazioni e H-Index 34.

Per quanto riguarda le 16 pubblicazioni allegate alla presente domanda di concorso, il candidato compare a primo nome (o primo co-autore) in 9 di queste, a ultimo nome in una e a secondo nome nelle restanti 6, a riprova di un coinvolgimento più che attivo nei lavori.

Le riviste sono a collocazione editoriale buona o ottima; 14 su 16 delle pubblicazioni sono su giornali nel primo quartile per disciplina secondo il Journal Citation Report, e le restanti due nel secondo quartile. L'IF totale per le pubblicazioni allegate è decisamente elevato (134.5). Le pubblicazioni includono 11 lavori sperimentali, una research letter con dati sperimentali, due revisioni sistematiche con metaanalisi e 4 fra reviews e position papers. Quattro delle pubblicazioni sono state condotte in collaborazione con Colleghi stranieri.

La produzione scientifica può quindi considerarsi di livello ottimo.

E' coinvolto sia come principal investigator che come sub-investigator in diversi studi clinici a livello nazionale ed internazionale nell'ambito dell'epatopatia steatosica, delle dislipidemie e delle malattie rare del metabolismo lipidico.

E' membro di diverse associazioni scientifiche nazionali ed internazionali.

E' inserito nell'Editorial Board di tre riviste internazionali con interesse nell'ambito della Medicina Interna e ha svolto attività di revisore per numerose riviste scientifiche a diffusione internazionale.

Ha partecipato in veste di relatore, moderatore o discussant a più di 50 convegni scientifici nazionali o internazionali di ambito internistico.

Svolge attività didattica frontale e tutoriale in ambito internistico nei confronti di studenti del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, Specializzandi in Medicina Interna e in Scienza dell'Alimentazione, Dottorandi.

Nella sua globalità, il curriculum professionale del Dott. Nascimbeni conferma il raggiungimento di una piena maturità scientifica, oltre ad un chiaro riconoscimento da parte della comunità scientifica, nazionale e non solo. Il giudizio globale non può che essere pienamente positivo.

Giudizio Prof. Giovambattista Desideri

Il candidato, Dott. Fabio Nascimbeni, ha conseguito presso l'Università di Modena e Reggio Emilia la Laurea in Medicina e Chirurgia, la Specializzazione in Medicina Interna ed il titolo di Dottore di Ricerca in Clinical and Experimental Medicine. Ha svolto un periodo della durata di sedici mesi di fellowship presso l'Unità di Epato-Gastroenterologia dell'Ospedale La Pitié-Salpêtrière, Università Pierre Marie Curie, Parigi, occupandosi prevalentemente di epatopatie dismetaboliche.

L'attività di ricerca del candidato ha riguardato principalmente le patologie eredo-metaboliche, le dislipidemie eredo-familiari e l'epatopatia steatosica non alcolica con particolare riferimento agli aspetti fisiopatologici, diagnostici e terapeutici. Il candidato ha partecipato sia come principal investigator che come sub-investigator a diversi studi clinici a livello nazionale ed internazionale nell'ambito dell'epatopatia steatosica, delle dislipidemie e delle malattie rare del metabolismo lipidico ed è membro di diverse associazioni scientifiche nazionali ed internazionali.

L'attività scientifica è sostanziata da 72 pubblicazioni indicizzate su Scopus, con 5.088 citazioni ed un H-Index pari a 34. Il candidato, ai fini della presente procedura concorsuale, presenta una selezione di 16 pubblicazioni, tutte di rilievo, 14 delle quali in riviste del primo quartile per disciplina secondo il Journal Citation Report e le restanti due nel secondo quartile, con un Impact Factor complessivo di 134.5. Il contributo del candidato alla realizzazione delle pubblicazioni è ben evidente, come desumibile dalla posizione ricoperta nell'elenco degli autori: 9 volte primo autore o co-primo autore, 1 volta ultimo autore e 6 volte secondo autore. Nel complesso l'attività scientifica e la produzione pubblicistica che ne è derivata appaiono di ottimo rilievo. Il candidato è membro del board editoriale di tre riviste internazionali con interesse nell'ambito della Medicina Interna, ha svolto attività di revisore per numerose riviste scientifiche a diffusione internazionale ed ha partecipato a più di 50 convegni scientifici nazionali o internazionali di ambito internistico.

Il candidato dal luglio 2018 ricopre l'incarico di Dirigente Medico di Medicina Interna presso la UOC di Medicina Interna ad Indirizzo Metabolico-Nutrizionistico della AOU di Modena presso l'Ospedale Civile di Baggiovara, svolgendo attività clinica di reparto ed ambulatoriale.

Il candidato ha svolto attività didattica frontale e tutoriale in ambito internistico per studenti del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, Specializzandi in Medicina Interna e in Scienza dell'Alimentazione e Dottorandi.

Dalla valutazione del curriculum del Dott. Nascimbeni emerge il profilo di un ricercatore maturo, ben inserito nella comunità scientifica nazionale ed internazionale, con una produzione scientifica di notevole rilievo, congrua con la declaratoria del settore scientifico-disciplinare. Le attività assistenziale e didattica appaiono del pari congrue con il ruolo di Professore di II fascia oggetto della presente procedura concorsuale.

Giudizio Prof.ssa Maria Lorenza Muiesan

Il Dott. Fabio Nascimbeni ha frequentato il corso di laurea in Medicina e Chirurgia, la Specializzazione in Medicina Interna ed un Dottorato di Ricerca presso l'Università di Modena e Reggio Emilia. Ha approfondito le conoscenze nell'ambito della steatosi epatica non alcolica presso l'Unità di Epato-Gastroenterologia dell'Ospedale La Pitié-Salpêtrière, Università Pierre Marie Curie, a Parigi, negli anni 2013-2014

Dal 2018 circa ricopre il ruolo di Dirigente Medico di Medicina Interna presso la UOC di Medicina Interna ad Indirizzo Metabolico-Nutrizionistico della AOU di Modena presso l'Ospedale Civile di

Baggiovara, svolgendo attività clinica di reparto ed ambulatoriale, e più in particolare nella gestione delle malattie epatiche, del metabolismo lipidico e alle malattie metaboliche rare.

L'attività di ricerca scientifica è focalizzata allo studio delle malattie epatiche ed in particolare della steatosi epatica non-alcoolica e della cirrosi epatica, e delle malattie rare caratterizzate da accumulo lisosomiale di lipidi.

Tale attività multidisciplinare di ricerca è confermato da 72 pubblicazioni indicizzate su Scopus, con 5.088 citazioni, con un H-Index 34.. Il coinvolgimento attivo nell'attività di ricerca è ulteriormente sancito dal ruolo di primo autore o secondo o ultimo autore nelle 16 pubblicazioni presentate. La produzione scientifica può quindi considerarsi di livello ottimo, in considerazione della originalità della ricerca , dell'ottimo livello delle riviste su cui i lavori sono stati pubblicati e della collaborazione con ricercatori stranieri

Il Dr Nascimbeni ricopre il ruolo di principal investigator o sub-investigatore in diversi studi clinici a livello nazionale ed internazionale nell'ambito dello studio e trattamento della epatopatia steatosica, delle dislipidemie e delle malattie rare del metabolismo lipidico.

E' stato relatore in numerosi convegni in ambito internistico ed è membro di diverse associazioni scientifiche nazionali ed internazionali., oltre che componente del Board editoriale di riviste internazionali di interesse della Medicina Interna

La attività didattica frontale e tutoriale è svolta per il Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, la scuola di Specializzazione in Medicina interna e di Scienze della Alimentazione e in alcuni dottorati di Ricerca.

A fronte di quanto descritto, ritengo che il Dott Nascimbeni abbia raggiunto una buona maturità scientifica, riconosciuta dalla comunità nazionale ed internazionale. Come anche testimoniato dal conseguimento della Abilitazione Scientifica Nazionale alla funzione di Professore Universitario di Seconda Fascia nel Settore Scientifico-Disciplinare MED/09 - Medicina Interna.

Giudizio Collegiale

Il Dott. Fabio Nascimbeni è Specialista in Medicina Interna e ha conseguito un Dottorato di Ricerca in ambiti pienamente ricompresi nella Medicina Interna.

Ha svolto un periodo di ricerca in ambito epatologico presso una prestigiosa istituzione accademica Francese. Attualmente è inquadrato come Dirigente Medico presso una struttura Ospedaliero Universitaria di Medicina Interna.

La sua attività di ricerca si è prevalentemente incentrata sulle epatopatie e sulle malattie dismetaboliche, sulle malattie metaboliche in generale, e in particolare il loro rapporto con la aterosclerosi, e sulle malattie rare del metabolismo lipidico. Le caratteristiche della ricerca prodotta mostrano evidenti aspetti di tipo trasversale e multidisciplinare, pienamente congruenti con gli interessi della Medicina Interna. La partecipazione, anche con ruoli di primo piano, a sperimentazioni cliniche comprova la rilevanza delle implicazioni cliniche e terapeutiche dell'attività svolta dal candidato.

La produzione scientifica del curriculum del Candidato e le pubblicazioni allegate alla domanda di concorso sono di ottimo livello e mostrano un pieno riconoscimento dell'attività del Candidato a livello nazionale ed internazionale.

L'attività assistenziale è documentata e pienamente congruente con le caratteristiche della Medicina Interna. L'attività didattica appare anch'essa del tutto adeguata.

Il Candidato è in possesso della Abilitazione Scientifica Nazionale nel Settore Scientifico Disciplinare di Medicina Interna.

Alla luce della valutazione del curriculum e dei titoli presentati dal Candidato, e del giudizio sulla prova didattica, la Commissione all'unanimità ritiene il profilo del Dott. Nascimbeni pienamente adeguato a ricoprire il ruolo di Professore di Seconda Fascia nel Settore della Medicina Interna

Visti i giudizi individuali e collegiali in merito al *curriculum* complessivo dei candidati, ai titoli e alle pubblicazioni degli stessi, nonché alla prova didattica la Commissione, all'unanimità, individua una rosa composta da non più di tre idonei:

- dott. **Fabio Nascimbeni**

Il Presidente della Commissione provvederà a trasmettere al Responsabile del Procedimento il verbale con i giudizi formulati.

Letto, approvato e sottoscritto il presente verbale, la seduta è tolta alle ore 11.00.

IL PRESIDENTE

Prof.ssa Maria Lorenza Muiesan
(firmato digitalmente)

I COMPONENTI

Prof. Giovambattista Desideri
(firmato digitalmente)

Prof. Marco Bertolotti (con funzioni anche di segretario verbalizzante)
(firmato digitalmente)

Allegato 1 al Verbale n. 4

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA

Procedura selettiva per la copertura di un posto di professore di seconda fascia presso l'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia

DIPARTIMENTO di Scienze Mediche e Chirurgiche, Materno-Infantili e dell'Adulto - SEDE DI MODENA

per il Settore Scientifico disciplinare: MED/09 - Medicina Interna - Settore concorsuale 06-B1 - Medicina Interna

(D.R. n. 267/2024 PROT. N. 0095470 del 27/03/2024)

**ELENCO DEI CANDIDATI PRESENTI PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA
DIDATTICA**

Fabio Nascimbeni

**AL RETTORE DELL'UNIVERSITÀ DI MODENA E REGGIO EMILIA
SEDE**

OGGETTO: RELAZIONE FINALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER IL RECLUTAMENTO DI UN PROFESSORE DI SECONDA FASCIA MEDIANTE CHIAMATA DI CUI ALL'ART. 18 comma 1, legge 240/10 PER IL SETTORE CONCURSALE 06-B1 - MEDICINA INTERNA SSD MED/09 - MEDICINA INTERNA INDETTA CON D.R. n. 267/2024 PROT. N. 0095470 del 27/03/2024. CODICE BANDO PICA: 2024_PAEST_001. (G.U. n. 31 DEL 16/04/2024)

La Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa di cui all'oggetto a conclusione dei suoi lavori, si onora di presentare la relazione finale.

La Commissione, nominata con nominata con D.R. n. 498/2024 PROT. N. 0134100 del 29/05/2024, composta dai Sig.ri:

- | | |
|----------------------------------|---|
| - Prof.ssa Maria Lorenza Muiesan | Ordinario di Medicina Interna presso l'Università di Brescia PRESIDENTE |
| - Prof. Giovambattista Desideri | Ordinario di Medicina Interna presso l'Università di Roma "La Sapienza" COMPONENTE |
| - Prof. Marco Bertolotti | Ordinario di Medicina Interna presso l'Università di Modena e Reggio Emilia; COMPONENTE CON FUNZIONI ANCHE DI |
| - Prof.ssa Maria Lorenza Muiesan | Ordinario di Medicina Interna |

constatato

che hanno fatto domanda di partecipare alla procedura n. 2 candidati;

constatata

la rinuncia del candidato Gian Luca Colussi, registrata con prot. 189342 dell'11/07/2024 e comunicata alla Commissione in pari data,

definiti nel primo verbale e nel rispetto di quanto stabilito dal decreto ministeriale i criteri di valutazione dei titoli, delle pubblicazioni scientifiche,

esaminati

i titoli dei candidati;

esaminate

le pubblicazioni scientifiche dei candidati;

visti

i giudizi individuali e collegiali formulati per ciascun candidato in merito ai titoli, alle pubblicazioni scientifiche (come da verbali);

DICHIARA

idoneo a ricoprire il posto di professore di seconda fascia mediante chiamata:

- il dott. Fabio Nascimbeni

Modena, 24 luglio 2024

IL PRESIDENTE

Prof.ssa Maria Lorenza Muiesan
(firmato digitalmente)

I COMPONENTI

Prof. Giovambattista Desideri
(firmato digitalmente)

Prof. Marco Bertolotti (con funzioni anche di segretario verbalizzante)
(firmato digitalmente)